

C.N.F., Sent., 28 febbraio 2023, n. 11
"Omissis"

FATTO

Con esposto presentato al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di B. la sig.ra *omissis* denunciava la condotta avuta dagli avv.ti Caio e Mevio.

Gli avv.ti Caio e Mevio avevano affermato la necessità della loro presenza nella consulenza tecnica disposta dal Giudice, nonostante la nomina di un c.t.p. con il risultato di rallentare le operazioni peritali. A seguito di tale comportamento la sig.ra *omissis* aveva loro revocato l'incarico, chiedendo la restituzione dei fascicoli e la trasmissione di una nota delle competenze. Anche i nuovi difensori nominati riferivano di aver sollecitato l'avv. Mevio alla restituzione della documentazione, essendo tra l'altro intervenuta nelle more richiesta di archiviazione di una querela depositata dalla sig.ra *omissis* nei confronti dell'ex marito.

Gli avv.ti Caio e Mevio inviavano nota spese e comunicavano che avrebbero provveduto alla restituzione dei fascicoli solo dopo aver ricevuto il pagamento di quanto dovuto.

Con integrazione dell'esposto la sig.ra *omissis* si doleva del deposito di un ricorso presso il Tribunale di B. con il quale gli avv.ti Caio e Mevio avevano chiesto una liquidazione di compensi di gran lunga maggiorati rispetto alla nota precedente. A fronte di tale esposto il CDD di B. apriva il procedimento disciplinare per i seguenti capi d'incolpazione:

"per essere venuto meno ai doveri di lealtà, correttezza professionale e diligenza in relazione ai seguenti fatti:

A) Per aver violato l'art. 29 V comma CDF (art. 43 vecchio CDF) per aver richiesto con notula del 26 novembre 2014 un compenso maggiore di quello già indicato, senza averne fatto espressa riserva: in particolare chiedendo un saldo di € 14.941,35= a fronte del precedente di € 9.486,81= richiesto in data 16 ottobre 2014.

In B. il 26 novembre 2014.

*B) Per aver violato l'art. 33 comma CDF (art. 42 vecchio CDF) in quanto con missiva del 16 ottobre 2014 invitavano la signora *omissis* a "saldare la parcella prima del ritiro di documenti".*

In B. il 16 ottobre 2014".

Espletata l'istruttoria il CDD dichiarava la responsabilità disciplinare degli avv.ti Mevio e Caio. Infatti, in riferimento al capo d'incolpazione A) affermava che: *"il 16 ottobre 2014 alla sig.ra *omissis* veniva esposta una nota a saldo di € 9.486,81 ed il 28 novembre successivo, per le medesime prestazioni è stato depositato al Tribunale di B., un ricorso per la liquidazione di € 14.941,35. L'assunto dell'avv. Caio secondo la quale con missiva del 18 novembre 2014 sarebbe stata formulata riserva formale per richiesta di maggiori compensi, non ha pregio. Nello scritto si legge un mero riferimento ad un non meglio precisato 'aggravio di ulteriori costi' riferibile evidentemente alle eventuali spese legali di recupero giudiziale, ma non a compensi aggiuntivi. Ed in ogni caso la riserva ex art. 29 5° comma avrebbe dovuto essere formulata quanto meno nella prima notula ...".* Quanto al capo B) riteneva che: *"la mancata messa a disposizione della documentazione richiesta, gravata dall'aver subordinato, con lo scritto in incolpazione, il ritiro al pagamento della nota, è quindi provata e concreta la*

violazione della norma deontologica ascritta... la stessa previgente normativa (all'art. 42) prevedeva l'obbligo di restituzione senza ritardo della documentazione".

Per tali ragioni il CDD irrogava la sanzione della censura e la stessa veniva impugnata da entrambi gli incolpati in proprio dinanzi al CNF.

I ricorrenti censuravano il provvedimento impugnato con i motivi di seguito indicati.

Eccepevano che il deposito della motivazione del provvedimento del CDD sia avvenuto oltre il termine di 45 gg indicato dal CDD ai sensi dell'art. 26, comma 3 Reg. CNF.

Eccepevano che la generalità dell'avv. Caio indicate nel capo d'incolpazione siano errate e non corrisponderebbero a quelle reali dell'avv. Caio stesso.

Ritenevano inoltre insussistente la violazione dell'art. 29, 5° comma del CDF poiché gli stessi avrebbero apposto la 'riserva' sulla richiesta di pagamento della parcella del 18.10.2014 nella parte in cui facevano riferimento all' 'aggravio di ulteriori costi'. In tale contesto censurano altresì la valutazione del materiale probatorio assunto in istruttoria.

Ritenevano altresì insussistente la violazione dell'art. 33 del CDF poiché la parte assistita era già in possesso di tutta la documentazione e pertanto non era necessaria la consegna dei documenti.

In ultimo, in relazione ad entrambe le violazioni contestate, eccepevano che il CDD non avrebbe chiarito se nel caso di specie trovassero applicazione le norme del precedente o del nuovo codice deontologico.

I ricorrenti chiedevano quindi la dichiarazione di nullità del provvedimento emesso dal CDD nonché l'assoluzione dalle incolpazioni.

DIRITTO

Il ricorso è infondato e non può essere accolto.

I ricorrenti eccepiscono in primo luogo la nullità della decisione disciplinare in quanto il deposito della motivazione sarebbe avvenuto oltre il termine appositamente indicato dal Collegio per depositarla (nel caso di specie in giorni 45).

Tale censura non può essere accolta.

E' principio consolidato, infatti, quello secondo il quale il termine di deposito delle motivazioni è da considerarsi a tutti gli effetti ordinatorio, «dal momento che il mancato rispetto non è correlato ad alcuna sanzione e non determina alcun vizio procedurale che si ripercuota sulla validità della deliberazione" (Cfr. *ex multis*, Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 167 del 23 settembre 2020).

I ricorrenti hanno poi denunciato nell'impugnazione che nell'atto del 13.11.2015 inviato all'avv. Caio, con il quale venivano comunicati i capi d'incolpazione approvati, i dati anagrafici (data di nascita) dell'avv. Caio stesso erano errati e, pur avendolo evidenziato, gli stessi non sarebbero stati corretti dal CDD.

Alla luce della giurisprudenza di questo Consiglio sono rilevanti ai fini della eventuale nullità del procedimento unicamente i vizi tali da limitare il diritto di difesa dell'incolpato e non è certamente il caso dell'inesattezza dei dati anagrafici tanto che gli incolpati hanno articolato difese e partecipato al dibattimento senza alcuna limitazione (in tema, tra le tante, Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 30 gennaio 2012, n. 2, *Deve escludersi la nullità della delibera consiliare contenente l'addebito disciplinare ove il capo di incolpazione sia affetto da mero*

errore materiale, in quanto tale suscettibile di correzione nonché di integrazione in udienza, senza che ciò costituisca lesione del diritto di difesa).

Venendo alle censure di merito, non può essere accolta la censura della decisione del CDD in relazione al difetto di istruttoria.

Infatti il CDD ha fondato la decisione sul capo A) dell'incolpazione sulla documentazione in atti e precisamente sulla nota inviata dagli incolpati alla sig.ra *omissis* che riportava un saldo di € 9.468,00 del 16/10/2014 e sul successivo ricorso depositato al Tribunale di B. con una richiesta di competenze a saldo per € 14.941,35, non ritenendo di alcun pregio sia la tesi difensiva dell'avv. Caio secondo la quale vi sarebbe stata una riserva di richiesta di maggiori compensi nella nota del 16/10/2014 riferendosi la dicitura " con riserva di maggiori costi " solo all'aggravio di spese in un eventuale recupero giudiziale.

Quanto al Capo B) dell'incolpazione, non essendo stata mai restituita la documentazione, e riportata nella missiva del 16/10/2014 la dicitura che la stessa sarebbe stata restituita a seguito del pagamento, ed essendo stato confermato in dibattimento il dato che tale circostanza fu riferita anche in seguito ai nuovi difensori, non si può porre in dubbio l'avvenuta violazione deontologica. Nel caso che ci occupa quindi le risultanze documentali sono state oggetto di analisi approfondita nella decisione impugnata conformemente a quanto prevede la giurisprudenza di questo Consiglio sul punto.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Masi), sentenza del 25 maggio 2018, n. 60 *L'attività istruttoria espletata dal consiglio territoriale deve ritenersi correttamente motivata allorquando la valutazione disciplinare sia avvenuta non già solo esclusivamente sulla base delle dichiarazioni dell'esponente o di altro soggetto portatore di un interesse personale nella vicenda, ma altresì dall'analisi delle risultanze documentali acquisite agli atti, che rappresentano certamente il criterio logico-giuridico inequivocabilmente a favore della completezza e definitività della istruttoria.*

Così, tra le tante, Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 12 aprile 2018, n. 23.

I ricorrenti hanno altresì censurato il provvedimento del CDD asserendo che ai fatti loro addebitati non si applicherebbe le norme del nuovo codice deontologico (art. 29 e 33) perché i fatti sarebbero avvenuti in data antecedente l'entrata in vigore del nuovo codice deontologico (15.12.2014).

Per sgombrare il campo da ogni equivoco, emerge dagli atti che i due capi d'incolpazione approvati dal CDD furono comunicati ai ricorrenti in data 13.11.2015, quindi in data successiva all'entrata in vigore del nuovo codice deontologico.

Quanto all'indicazione della specifica norma violata si evidenzia che il CDD nel capo d'incolpazione ha indicato sia quella del nuovo CDF (rispettivamente artt. 29 e 33) e sia quelle del precedente CDF (artt. 42 e 43), le quali hanno ad oggetto identici fatti aventi rilievo disciplinare.

Ad ogni modo, a prescindere dall'indicazione della norma, la giurisprudenza domestica e di legittimità ha affermato che ciò che conta è l'indicazione specifica dei fatti contestati, potendo il CDD (o il COA) anche evitare di indicare le norme asseritamente violate.

Cass. SS.UU., 7 novembre 2016 n. 22521

Inoltre, in tesi generale, per la contestazione dell'accusa si deve avere riguardo alla specificazione del fatto più che all'indicazione delle norme di legge violate, per cui ove il fatto sia precisato in modo puntuale, persino la mancata individuazione degli articoli di legge violati è irrilevante e non determina di per se stessa una nullità neppure in sede penale (Consiglio Nazionale Forense sentenza del 28 dicembre 2015, n. 223).

Ed ancora, Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Cirillo), SS.UU, sentenza n. 25633 del 14 dicembre 2016:

«In tema di procedimenti disciplinari quello che è necessario ai fini di garantire il diritto di difesa all'incolpato – e di consentire, quindi, allo stesso di far valere senza alcun condizionamento (o limitazione) le proprie ragioni – è una chiara contestazione dei fatti addebitati non assumendo, invece, rilievo la sola mancata indicazione delle norme violate e-o una loro erronea individuazione, spettando in ogni caso all'organo giudicante la definizione giuridica dei fatti contestati e configurandosi una lesione al diritto di difesa solo allorquando l'incolpato venga sanzionato per fatti diversi da quelli che gli sono stati addebitati ed in relazione ai quali ha apprestato la propria difesa».

Il CDD ha ritenuto giustamente sussistente la violazione dell'art. 29, 5 comma del CDF il quale prevede che: *“L'avvocato, in caso di mancato pagamento da parte del cliente, non deve richiedere un compenso maggiore di quello già indicato, salvo ne abbia fatta riserva”.*

Il previgente Codice deontologico prevedeva un illecito di identico contenuto all'art. 43, 3 comma disponendo che *“L'avvocato non può richiedere un compenso maggiore di quello già indicato, in caso di mancato spontaneo pagamento, salvo che ne abbia fatto espressa riserva”.*

Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 22 novembre 2018, n. 145

Viola l'art. 29 ncdf (già art. 43 cdf), l'avvocato che, a causa del mancato spontaneo pagamento delle competenze professionali e senza averne fatto espressa riserva, richieda con una successiva comunicazione un compenso maggiore di quello già indicato in precedenza.

Come detto i ricorrenti hanno eccepito di aver apposto la 'riserva di maggiori compensi' nella prima comunicazione di richiesta di pagamento nella parte in cui evidenziavano che in caso di mancato pagamento la ex cliente sarebbe andata in contro all' *'aggravio di ulteriori costi'*. Sul punto si evidenzia che sia la normativa sia la giurisprudenza (come sopra riportata) richiedono che la riserva di maggiori compensi debba essere espressamente indicata. Da ciò si può pertanto dedurre che la frase utilizzata dai ricorrenti non abbia espresso l'intenzione di richiedere maggiori compensi in caso di mancato pagamento alla prima richiesta.

Il CDD ha poi accertato la violazione dell'art. 33 NCDF il quale prevede al comma 1 che *“L'avvocato, se richiesto, deve restituire senza ritardo gli atti ed i documenti ricevuti dal cliente e dalla parte assistita per l'espletamento dell'incarico e consegnare loro copia di tutti gli atti e documenti, anche provenienti da terzi, concernenti l'oggetto del mandato e 6 l'esecuzione dello stesso sia in sede stragiudiziale che giudiziale, fermo restando il di sposto di cui all'art. 48, terzo comma, del presente codice”* e al comma 2 che *“L'avvocato non deve subordinare la restituzione della documentazione al pagamento del proprio compenso”.*

Già il precedente codice deontologico prevedeva un illecito analogo all'art. 42 secondo cui *"L'avvocato è in ogni caso obbligato a restituire senza ritardo alla parte assistita la documentazione dalla stessa ricevuta per l'espletamento del mandato quando questa ne faccia richiesta"*.

Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 10 maggio 2016, n. 140

L'omessa restituzione al cliente della documentazione ricevuta per l'espletamento del mandato va deontologicamente sanzionata, atteso che ai sensi degli artt. 2235 c.c., 42 c.d. (ora, 33 ncdf) e 66 del R.d.l. n. 1578/33, l'avvocato non ha diritto di ritenere gli atti e i documenti di causa, né può subordinarne la restituzione al pagamento delle spese e dell'onorario.

In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 10 maggio 2016, n. 138, Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 29 dicembre 2014, n. 215 Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 11 giugno 2015, n. 87

P.Q.M.

visti gli Artt. 50 e 54 del R.D.L. 27-11-1933 n. 1578 e segg. ed il R.D. 22-01-1934 n. 37;

il Consiglio Nazionale Forense, rigetta il ricorso.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 12 giugno 2019